



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Disegno di legge concernente "Modifiche all'art. 3 della legge regionale del 28 dicembre 2018, n. 48. Disposizioni in materia di accantonamenti a carico della Regione Autonoma della Sardegna a titolo di concorso alla finanza pubblica".

Testo ddl

Art. 1

1. I commi 2 , 3 e 4, articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2018, n.48 sono così sostituiti:

"2. Negli anni 2019, 2020 e 2021, le risorse liberate ai sensi del combinato disposto dell'articolo 16, comma 3, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 7 agosto 2012, n. 135 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini), e dell'articolo 1, comma 454, lett. c) della legge n. 228 del 2012, pari ad euro 285.309.000 annui, sono stanziati in un apposito fondo di spesa (missione 20 - programma 03) non impegnabile, nelle more del perfezionamento dell'accordo di cui al comma 1, in conformità ai criteri enunciati nella sentenza della Corte Costituzionale n. 6 del 2019, o comunque nelle more dell'anticipazione da parte dello Stato degli effetti dello stipulando accordo mediante la trasparente applicazione dei medesimi criteri costituzionali.

3. Le risorse relative all'anno 2018, pari ad euro 285.309.000, non più dovute a titolo di accantonamenti in forza del combinato disposto di cui al precedente comma 2, da restituire alla Sardegna entro l'anno 2019 in applicazione delle sentenze della Corte Costituzionale n. 77 del 2015 e n. 6 del 2019, sono accertate dalla regione medesima in forza dei suddetti titoli e sono destinate nel 2019, per una quota fino ad euro 244.646.400, alla definitiva copertura del disavanzo ancora da ripianare, registrato nel rendiconto della regione, derivante dalle perdite del sistema sanitario regionale di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 5 novembre 2018, n. 40 (Disposizioni finanziarie e seconda variazione al bilancio 2018-2020) dovute alla mancata sterilizzazione degli ammortamenti ante il 2012 da parte delle aziende sanitarie, mentre la restante quota è destinata al ripiano anticipato del disavanzo per il quale le norme vigenti consentono il ripiano pluriennale.

4. In osservanza dei vigenti principi contabili, la Giunta regionale è autorizzata ad adottare le variazioni contabili conseguenti alla stipula dell'accordo di cui al comma 1 o conseguenti all'anticipazione da parte dello Stato degli effetti dello stipulando accordo in conformità alla sentenza della Corte Costituzionale n. 6 del 2019.

Nel bilancio di previsione per gli anni 2019-2021 sono introdotte le variazioni in termini di competenza e di cassa di cui all'allegato n. 1 (Variazioni delle entrate per titolo e tipologia e delle spese per missioni, programmi e titoli) alla presente legge.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Art. 2

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

Allegati alla legge:

- Allegato n. 1 (Variazioni delle Entrate per Titolo e Tipologia e delle Spese per Missioni, Programmi e Titoli);
- Allegato n. 2 – (allegato del Tesoriere).